



REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 13 gennaio 2015, composta da:

Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Presidente f.f.
Dott. Giampiero PIZZICONI	Primo Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario relatore

VISTO l'art. 100 delle Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page, below the official stamp.

seguenti;

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

Visto il D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 18/SEZAUT/2013/INPR del 12 luglio 2013 recante *"le linee guida, i relativi questionari ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione di una relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i questionari allegati (questionari per le province; questionari per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; questionari per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)"*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2012, redatta dall'organo di revisione del Comune di Colognola ai Colli (VR), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota del 31 luglio 2014, prot. n. 6093, con la quale il Magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale,

con nota del 21 agosto 2014 (acquisita al prot. C.d.c. n. 6502 del 22 agosto 2014);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 1/2015, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione regionale di controllo per il Veneto;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Daniela Alberghini;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali, la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO, infine, opportuno, che, in ordine alle cennate irregolarità, venga inviata al Comune sopra indicato una specifica nota che le esponga,

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE


che il Magistrato relatore invii apposita nota in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate affinché l'ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, in allegato alla suindicata nota, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Colognola ai Colli (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2015.



Il Magistrato relatore  
Dott.ssa Daniela Alberghini




Il Presidente f.f.  
Dott.ssa Elena Brandolini



Depositato in Segreteria il 9/2/2015

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA  
Dott.ssa Raffaella Brandolese





## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

A mezzo posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0008351-28/12/2015-SC\_VEN-T97-P

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco del Comune di

**COLOGNOLA AI COLLI (VR)**

e per il tramite dell'Ente

All'Organo di revisione economico-finanziaria

del Comune di

**COLOGNOLA AI COLLI (VR)**

**Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – relazione dell'organo di revisione sul Conto consuntivo 2012 – Comune di Colognola ai Colli (VR).**

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, ha ritenuto, nell'adunanza del 13 gennaio 2015, che quanto emerge dagli atti non rientri in alcuna delle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia.

Ha dato peraltro incarico al Magistrato istruttore, con apposita deliberazione che si allega in copia, di trasmettere a codesta Amministrazione una specifica nota nella quale vengano illustrate le irregolarità riscontrate.

Dall'esame del rendiconto 2012 è emerso lo sfioramento del parametro ministeriale n.2 "Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli", con un valore del 42,89%. Preso atto della risposta



dell'ente, la Sezione tuttavia non può esimersi dal richiamare l'attenzione sia degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, Organo di revisione, Segretario comunale), che degli organi politici, ognuno per la parte di competenza, sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui (sia attivi che passivi), finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione e/o il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza. L'alta concentrazione di residui, in specie attivi, qualora non congrui e riscuotibili, potrebbe determinare delle criticità in ordine alla reale consistenza del risultato di amministrazione con ovvie ripercussioni sulla tenuta degli equilibri di bilancio. A sua volta, il mantenimento in bilancio dei residui, sia passivi che attivi, datati nel tempo, incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (artt. 187 e 228, 4° comma, del T.U.E.L.), che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno estinti i debiti o incassati i crediti. I residui, infatti, una volta riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare negli esercizi successivi. Per questo motivo si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare ovvero di pagare. Si corre altrimenti il rischio che emerga un avanzo di amministrazione che non corrisponda alla presenza di risorse finanziarie, effettivamente spendibili, o comunque ad un risultato di gestione effettivamente positivo. La possibilità di utilizzare l'avanzo deve, infatti, sempre confrontarsi con l'attendibilità dello stesso e, quindi, nell'ipotesi che qui viene in rilievo, con l'importo dei residui attivi e con la certezza e i tempi previsti per la loro riscossione. Questo viene evidenziato anche in relazione al nuovo obbligo sancito dall'art. 6, comma 17 del DL 95/2012 convertito dalla L. 135/2012. Il legislatore, prevede altresì che, con motivato parere dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo solo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza. In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi o passivi, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

singole posizioni creditorie/debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

Quanto alla mancata predisposizione del rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa atto a garantire la tempestività dei pagamenti, previsto dall'art. 9 del d.l. 78/2009 convertito in l. 102/2009, corre l'obbligo di ricordare che detta disposizione normativa impone alle Pubbliche Amministrazioni l'adozione delle "opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti" prevedendo, nel contempo, che "allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie", l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio venga effettuata anche dagli enti locali con illustrazione delle risultanze della analisi effettuate "in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-*quater* del citato articolo 9". La Sezione osserva, in proposito, che alla luce anche della Direttiva Europea 2011/7/UE in materia di ritardi nei pagamenti (attuata con il D.Lgs. 192 del 09.11.2012) l'obiettivo della norma è quello di garantire la tempestiva corresponsione dei pagamenti ai fornitori delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 231/2002. Pertanto, tutte le pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 311/2004, tra cui anche gli enti locali, sono chiamate ad adottare opportune misure organizzative per accelerare le procedure di pagamento e ad effettuare solamente le spese i cui pagamenti siano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica. In specie, considerato che l'Ente non ha adempiuto all'obbligo di predisposizione del predetto rapporto, la Sezione non può esimersi dall'evidenziare che la mancata predisposizione di detto rapporto, oltre a rappresentare la violazione di un preciso obbligo sancito dalla legge, rende difficoltosa la verifica in ordine alla sussistenza di eventuali situazioni debitorie e di ritardi nei pagamenti. Richiama pertanto l'attenzione degli organi tecnici (Responsabile dei servizi finanziari, Organo di revisione, Segretario comunale) e degli organi politici, ognuno per la parte di competenza, sulla necessità dell'esatto adempimento di quanto previsto dall'art. 9 del d.l. 78/2009 convertito in l. 102/2009 in considerazione anche dell'ulteriore, non trascurabile, circostanza che il dettato normativo



richiamato impone, da un lato, al funzionario che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa "l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica" e, dall'altro, stabilisce che la violazione di detto obbligo di accertamento "comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa".

Distinti saluti.

Il Magistrato Istruttore  
Dott.ssa Daniela Alberghini

